COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1310

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste (2322) 1310

PRESIDENTE 1310

Costituzione in forma assicurativa di un trattamento di previdenza a favore del clero congruato. (2019) 1310

PRESIDENTE 1310

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1310

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni relative al personale di gruppo *A* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (2526). 1310

PRESIDENTE 1310, 1311

SAILIS, *Relatore* 1310

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1311

Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2550) 1311

PRESIDENTE 1311, 1313

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 1312

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . 1311, 1313

PAG.

Proposta di legge (*Rimessione all'Assemblea*):

MIGLIORI e NUMEROSO: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali. (346). . 1313

PRESIDENTE 1313

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1313

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2609) 1313

PRESIDENTE 1313, 1314

NUMEROSO, *Relatore* 1313

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1314

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CAPPUGI: Provvedimento a favore degli agenti anziani delle ferrovie dello Stato, aventi qualifiche degli uffici ed utilizzati in mansioni di concetto. (1328) 1314

PRESIDENTE 1314, 1315, 1316, 1317

BIMA, *Relatore* 1314, 1316

SAILIS 1315, 1316

NUMEROSO 1315

TOZZI CONDIVI 1316

RUSSO CARLO 1316

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1317

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1317

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Michele e Martini Fanoli Gina.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (2322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste.

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge è stato già discusso e approvato da questa Commissione sino all'articolo 4 escluso in sede legislativa. L'esame fu sospeso essendo stata avanzata una richiesta dal prescritto numero di deputati di rimessione della discussione del provvedimento all'Assemblea. Esso torna oggi nuovamente al nostro esame in sede deliberante, essendo stata ritirata la suddetta richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Dovremmo ora passare alla discussione del provvedimento; senonché, non essendo oggi potuto intervenire alla seduta il Sottosegretario Andreotti, che partecipò a tutta la discussione precedente, ho ricevuto preghiera, da parte del Governo, di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Costituzione in forma assicurativa di un trattamento di previdenza a favore del clero congruato. (2019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione in forma assicurativa di un trattamento di previdenza a favore del clero congruato.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevole Presidente, non per mia negligenza non sono pronto a riferire, ma perché molte delle persone interessate mi hanno detto che è necessario rinviare l'esame di questo disegno di legge allo scopo di trovare le opportune modifiche che permettano di risolvere il problema. Come il Presidente sa, per essere stato Ministro del lavoro, è in elaborazione un progetto di legge circa l'assicurazione obbligatoria per tutto il clero. Qui invece si tratta di una assicurazione facoltativa semplicemente per il clero congruato. Sarebbe cosa desiderabile far coesistere questi due disegni di legge e fonderli in uno solo.

Pertanto, non mi trovo ancora nella condizione di poter riferire, e chiedo un rinvio.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, chiede di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Sailis, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'attuale ordinamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce che non può essere promosso al grado 6° di gruppo A chi non abbia prestato lodevole servizio per almeno un triennio nelle sedi provinciali in funzioni di grado 7° e di grado 8°. Attualmente, questa disposizione è controproducente, sia agli effetti dell'interesse per l'Amministrazione, sia in relazione alle legittime aspettative del personale. L'Amministrazione dovrebbe privarsi dell'esperienza tecnica e pratica di personale sperimentato e specializzato che per ragioni evidenti dovute alla crisi degli alloggi non poté trasferirsi in provincia. Si verrebbe inoltre a frustrare l'aspettativa del personale solo per ragioni di cui esso non è minimamente responsabile. Infine verrebbe ad essere limitata la cerchia dei nominabili

al grado superiore, il che sarebbe ingiusto oltre che di ostacolo alla utilizzazione delle competenze. Del resto, la norma del triennio in provincia è stata disapplicata più volte, anzi, attualmente, è sospesa nei riguardi di tutto l'altro personale per effetto della legge 29 aprile 1950, n. 229. In definitiva, si tratta di estendere anche ai promovibili al grado 6° la vigente disposizione. Il triennio in provincia non è tuttavia eliminato, in quanto non è limitato alle funzioni di grado 8° e di grado 7°, ma può essere trascorso in qualsiasi grado. Non vi è alcuno sconvolgimento burocratico nel contenuto del presente disegno di legge, ma solo la presa d'atto di uno stato di fatto dovuto alla crisi degli alloggi; presa d'atto che si inscrisce logicamente nella contingente disposizione che abolisce il triennio per tutto l'altro personale.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato. Non vi è alcuna ragione, secondo me, perché non debba essere approvato anche dalla nostra Commissione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto, nel quadro generale dell'organizzazione dell'Amministrazione, sembri auspicabile che il personale che deve essere promosso debba aver svolto una parte del suo servizio al centro ed una parte alla periferia in determinati gradi, al fine di poter acquisire quella esperienza che lo rende maggiormente idoneo alle esigenze delle funzioni del grado superiore, tuttavia, per quelle ragioni di carattere contingente, indubbiamente in linea di fatto fondate, che il relatore ha illustrato, il disegno di legge sembra meritevole di essere approvato nel testo che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è così modificato:

Non può essere promosso al grado VI del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il disegno di legge risponde a una necessità evidente. Finora presso l'Istituto superiore di sanità era una determinata divisione, la quale si occupava della statistica delle malattie infettive e relativa mortalità.

Poiché si tratta di un servizio prettamente statistico, si è reso necessario trasferirlo dall'Istituto di sanità all'Istituto centrale di statistica. Circa i rilievi dei dati nelle provincie, essi verranno fatti attraverso i medici provinciali che li trasmetteranno all'Ufficio di statistica.

La parte che ci interessa, la parte amministrativa, lascia invece qualcosa a desiderare, ma credo di dover dare ugualmente, come relatore, parere favorevole. Sei elementi sono addetti presso la direzione di sanità a questo determinato servizio. Con il trasferimento del servizio all'Istituto di statistica, si propone di lasciare quattro elementi di grado superiore alla direzione di sanità, passandoli alla sezione di analisi batteriologiche, in quanto trattasi di elementi di competenza essenzialmente medico-sanitaria. Invece due posti di grado inferiore verrebbero soppressi presso l'Istituto di sanità e aumentati allo Istituto di statistica.

Questo è il disegno di legge approvato dal Senato senza alcuna discussione e senza alcuna modifica. Io propongo, pertanto, alla Commissione di dare la sua approvazione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I servizi concernenti la raccolta e l'elaborazione, ai fini statistici, dei dati relativi alle malattie infettive e sociali soggette a denuncia obbligatoria, attribuiti al Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, sono strasferiti, ad ogni effetto, all'Istituto centrale di statistica.

Gli Uffici provinciali sanitari corrisponderanno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, direttamente con l'Istituto centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni esercitate all'atto del passaggio.

L'Istituto centrale di statistica impartirà istruzioni agli Uffici provinciali sanitari per quanto concerne il normale lavoro di rilevazione delle anzidette statistiche. Peraltro, le istruzioni generali e di massima in materia, nonché le modificazioni al sistema delle rilevazioni, saranno preventivamente concordate fra l'Istituto centrale di statistica e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'obbligo da parte degli Uffici provinciali sanitari di segnalare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica le malattie soggette a denuncia obbligatoria.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono trasferiti in proprietà all'Istituto centrale di statistica i seguenti materiali attualmente in possesso dell'Istituto superiore di sanità:

1°) gli stocks di pubblicazione di statistica;

2°) il materiale ricavato dalle elaborazioni degli ultimi cinque anni, nonché l'archivio delle pratiche generali di statistica;

3°) le tavole, i riassunti e i prospetti in corso di revisione e di elaborazione;

4°) ogni altro materiale archivistico che abbia comunque attinenza col funzionamento dei servizi della statistica di cui trattasi.

(*È approvato*).

ART. 3.

I posti previsti nel n. 9 della tabella dei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1950, n. 630, sono soppressi.

Sono aumentati in corrispondenza:

1°) un posto di ispettore generale (grado 5°) nel ruolo di cui al n. 3 della tabella anzidetta;

2°) un posto di ispettore generale (grado 5°), uno di coadiutore (grado 7°) ed uno di assistente (grado 9°-8°) nel ruolo di cui al n. 7, lettera *A* della stessa tabella;

3°) un posto di grado 6° nel ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto centrale di statistica, previsto dal regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il funzionario di grado 6° addetto, all'atto del passaggio, ai servizi statistici del Laboratorio di epidemiologia è trasferito nell'Istituto centrale di statistica ed iscritto nel ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto medesimo, con la qualifica di ispettore superiore (grado 6°/*A*), prendendo il posto che gli compete in relazione al grado e all'anzianità di grado, goduti nel ruolo di provenienza.

Gli altri funzionari addetti, all'atto del passaggio, allo stesso Laboratorio, sono trasferiti nel ruolo del Laboratorio di microbiologia con lo stesso grado ed anzianità di grado, rivestiti all'atto del trasferimento.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'assegno annuo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro in favore dell'Istituto centrale di statistica è aumentato, in ciascun esercizio finanziario, in proporzione dell'onere sostenuto dallo Stato all'atto del passaggio:

a) per la stampa dei modelli e delle pubblicazioni relative alle anzidette statistiche;

b) per il trattamento economico inerente a un posto di grado 6° e ad uno di grado 8° di gruppo *A*.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi pare che si renda necessaria anche un'altra disposizione. Faccio osservare che si tratta di sei funzionari, dei quali quattro rimangono all'Istituto di sanità, mentre due vengono trasferiti all'Istituto di statistica. Se è aumentata la spesa a carico dell'Istituto di statistica per questi due elementi, si dovrebbe ridurre la corrispondente spesa che è attualmente a carico dell'Istituto di sanità.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* C'è l'articolo 6 in cui è detto: « Con decreto del Ministro del tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge..: ». Mi pare, quindi, che il rilievo dell'onorevole Tozzi Condivi venga da esso assorbito.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.* Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5, del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Con decreto del Ministro del tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Migliori e Numeroso: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali. (346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Migliori e Numeroso: Aggiunte e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e istituzione di ruoli speciali per il personale non di ruolo degli enti pubblici locali.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Debbo fare una dichiarazione preliminare. Abbiamo tenuto circa due mesi fa una adunanza di una Commissione in cui v'erano anche gli onorevoli Molinaroli, Russo Carlo ed altri. A quanto pare non v'è possibilità di concordato tra Governo e Commissione. Devo quindi, sciogliendo una riserva fatta in una precedente seduta, chiedere a nome del Governo ed a norma dell'articolo 72 della Costituzione che la discussione della proposta di legge sia rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. In conseguenza di tale richiesta da parte del Governo, la discussione della proposta di legge è sospesa.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della capitale.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Numeroso, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NUMEROSO, *Relatore.* Come è noto agli onorevoli colleghi, nel testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, erano comprese apposite norme circa la istituzione e il funzionamento del Governatorato di Roma. Con il decreto legislativo 17 novembre 1944, n. 426, tali norme furono soppresse e vennero stabiliti con gli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto determinati limiti di valore agli effetti dei controlli sulle deliberazioni adottate dal comune di Roma circa l'oggetto delle opere pubbliche e gli appalti a licitazione o a trattative private. Questi limiti vennero fissati in misura superiore a quella stabilita per i comuni di prima categoria che erano i comuni con una popolazione superiore ai centomila abitanti. Successivamente con la legge 9 giugno 1947, n. 530, venne stabilita una nuova classificazione dei comuni agli effetti dei controlli di legittimità e di merito circa gli appalti e gli importi dei progetti. In questa nuova classificazione vennero compresi nella prima categoria i comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti. Senonché con questa legge 9 giugno 1947, n. 530, non vennero abrogate le corrispondenti norme contenute nel decreto legislativo 17 novembre 1944, n. 426. Di qui la opportunità del disegno di legge in esame che nell'articolo unico sostituisce i limiti di valore previsti negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, con quelli in vigore per i comuni che hanno una popolazione superiore ai 500 mila abitanti.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo approvato dalla I Commissione del Senato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I limiti di valore previsti negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale, sono sostituiti da quelli stabiliti, agli stessi effetti, per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Provvedimento a favore degli agenti anziani delle ferrovie dello Stato, aventi qualifiche degli uffici ed utilizzati in mansioni di concetto. (1328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cappugi: Provvedimento a favore degli agenti anziani delle ferrovie dello Stato, aventi qualifiche degli Uffici ed utilizzati in mansioni di concetto.

L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore.* Onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Cappugi che è da molto tempo all'ordine del giorno di questa Commissione, nel pensiero del proponente ha un fondamento di carattere equitativo. Si tende infatti con questa proposta a far completare il normale sviluppo di carriera ad una parte del personale ferroviario, circa trecento unità, che è giunto al grado 6° ferroviario dopo trenta o trentacinque anni di servizio a seguito di regolare concorso e trovasi superato da altri colleghi che hanno percorso la stessa carriera in un periodo di tempo molto più breve (in circa dieci anni): ciò per effetto di precise disposizioni di legge del periodo bellico e di quello immediatamente susseguente.

Tale situazione di disparità, motivo di disagio per il personale anziano, va attribuita alle seguenti cause: primo, al numeroso afflusso al gruppo *B* di personale ex avventizio sistemato a ruolo senza esami, che per criteri tutti propri del legislatore del passato regime, potè in breve raggiungere e sorpassare gli anziani assunti dieci anni prima con concorsi banditi tra il 1910 e il 1914; secondo, all'abolizione, col decreto n. 1210 del 1942, di un grado intermedio prima esistente nel gruppo *B* delle ferrovie tra il 10° e il 9° grado, in virtù della quale è stata data la possibilità ai giovanissimi in servizio di pervenire al grado di segretario capo in meno di dieci anni, là dove la categoria interessata ne ha dovuti impiegare non meno di trenta.

Ad eliminare tale situazione di disagio vorrebbe provvedere la proposta dell'onorevole Cappugi che istituisce 120 posti di grado 5°, fuori pianta, limitatamente a un triennio.

Pur convenendo nel riconoscere legittimo il fondamento della proposta di legge (legittimo dal punto di vista equitativo), non posso non osservare, quanto al modo col quale il proponente vuol provvedere, che l'ampliamento della pianta organica non si inquadra con l'attuale indirizzo di politica nel campo della pubblica amministrazione, né risponde alle esigenze di una amministrazione quale è quella ferroviaria di certo non più suscettibile di ampliare la sua attività, mentre tale ampliamento – sulla cui limitazione a un triennio fortemente si può dubitare – costituirebbe un precedente pericoloso per altri settori della pubblica amministrazione.

Per superare tali difficoltà, sono state presentate delle proposte di emendamento alla proposta di legge Cappugi. Una di queste è stata presentata dagli stessi funzionari interessati: essi proporrebbero di lasciare 120 posti per tre anni disponibili per questo personale anziano. Praticamente si tratterebbe di bloccare tutte le promozioni e di togliere anche ad altri che hanno il merito, la possibilità di accedere a questo grado. Quindi si verrebbe a cambiare completamente fisionomia a quella che è la caratteristica di questa promozione, che non è promozione per anzianità, ma per anzianità congiunta al merito. Non sarei perciò molto favorevole neppure a questa proposta fatta dagli interessati.

C'è un'altra proposta, fatta da un altro gruppo di funzionari, e che merita di essere presa in considerazione: quella con la quale si propone di promuovere questi vecchi funzionari all'atto del loro collocamento in pensione, il che sarebbe più semplice perché supererebbe le difficoltà della proposta Cappugi, in quanto non si creerebbero altri posti in organico. Credo però che ciò potrebbe

costituire un precedente al quale potrebbero appellarsi anche altre categorie.

C'è un'ultima proposta che ritengo sia la più sensata, ed è quella presentata dai funzionari di gruppo *B*, ai quali appartengono anche coloro che sono oggetto della proposta di legge. Con essa si stabilirebbe di riservare un numero limitato di posti, circa trenta, nella disponibilità delle piante organiche, per questo personale anziano, cioè per coloro che sono stati assunti in seguito ad esame di pubblici concorsi tenutisi anteriormente al 24 maggio 1915, vale a dir il personale appunto preso in considerazione dalla proposta di legge dell'onorevole Cappugi e di cui ora stiamo discutendo.

Io penso che tutte queste proposte meritino un serio esame.

Rilevo infine che l'onorevole Cappugi ha affermato che, o la sua proposta si accetta com'è, o la si respinge, cioè non è favorevole a soluzioni intermedie. Io penso però che, al di fuori di questa posizione rigida, la proposta dei funzionari di gruppo B, che è stata anche vagliata e valutata in un congresso, meriti ampia considerazione, proprio perché i motivi sui quali si basa la proposta di legge Cappugi hanno un loro fondamento di carattere equitativo che non si può in nessun modo disconoscere.

Per queste ragioni sono favorevole in linea generale alla proposta di legge, salvo proporre alcuni emendamenti all'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Non riesco bene a comprendere in che cosa questi funzionari siano stati danneggiati. Nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato avvengono, ogni anno, le promozioni per anzianità congiunta al merito. Questo criterio tiene conto bensì della anzianità – ed è giusto – ma l'anzianità da sola non può valere, perché non include anche la competenza ed il merito.

Ogni anno, quindi, sono avvenute le promozioni per anzianità e per merito comparativo. Niente osta a che questi funzionari, anziché essere posti in coda negli scrutini, sopravanzassero tutti gli altri. Se ciò non è avvenuto, significa che coloro i quali chiedono ora un atto di equità – come dice il relatore – per lo meno, pur essendo anziani o più anziani dei primi, demeritavano di fronte a questi per merito comparativo. Ora, se essi sono rimasti indietro, in confronto degli altri loro colleghi che sono stati promossi perché più meritevoli, non possono attribuire questa situazione ad una ingiustizia della legge.

Se qui si trattasse effettivamente di una dissonanza legislativa, di una ingiustizia creata dalla legge, noi avremmo il dovere di intervenire. Senonché siamo di fronte ad un problema delicatissmo: i rapporti tra l'esecutivo e il legislativo. Chi dà il parere sulla preparazione tecnica, sulla competenza e sul merito di un funzionario ? Il suo superiore. Se questo superiore negli scrutini annuali ha ritenuto che alcuni funzionari non meritavano quanto gli altri, non può il potere legislativo con una legge intervenire per promuoverli. Non mi pare che questo sarebbe un criterio di saggia amministrazione.

D'altra parte, il ridurre le promozioni di una percentuale sarebbe supremamente ingiusto, perché vi sono delle aspettative legittime che vanno soddisfatte e considerate.

Quanto all'idea di attuare la promozione al momento del collocamento in pensione, mi pare che così si instaurerebbe un precedente pericoloso, che potrebbe essere invocato da tutti i funzionari che vanno in pensione.

Ripeto, quindi, che non riesco a spiegarmi bene il motivo per cui dovremmo essere indotti da una ragione di equità a sanare una situazione che non è sanabile, una ingiustizia che non esiste, un torto che non c'è. Desidererei che il relatore mi desse dei chiarimenti.

NUMEROSO. È una questione molto grave quella che è oggi in discussione, soprattutto per le ripercussioni che potrebbe avere in altre amministrazioni e in altre categorie del personale. Io non conosco bene il problema e non mi permetto di esprimere una opinione precisa. Però, poiche è presente il Sottosegretario per i trasporti, vorrei far noto alla Commissione che sono in possesso della copia di una relazione del direttore generale delle ferrovie in data 17 maggio 1950 diretta al Consiglio d'amministrazione, la quale nell'ultima parte sarebbe in sostanza favorevole alla tesi di questi impiegati. Se questa copia è autentica e se il mio modo di vedere è conforme al pensiero del Direttore generale delle ferrovie, pregherei l'onorevole Sottosegretario di esprimere il suo punto di vista.

La relazione dice: « Sembra che non si possa venire incontro ai desideri dei funzionari di grado VI di gruppo B nella misura in cui gli stessi sono da ritenersi legittimi, se non mantenendo in sede di scrutinio per la promozione al grado V taluni particolari criteri già adottati per altri in passato; criteri in base ai quali, fermo restando il principio comparativo, deve

darsi un certo rilievo alla anzianità di grado, elementi questi ultimi i quali, in una azienda industriale come le ferrovie dello Stato, esercitano una influenza determinante sulla capacità di rendimento e in definitiva anche sul merito. Questa amministrazione ritiene che, in tal modo, si possano sodisfare le legittime aspirazioni di quegli agenti che, per il lungo servizio prestato meritano un riconoscimento della loro operosità prima del collocamento a riposo ».

Sembra, da questa relazione, che si possano soddisfare le esigenze e le richieste di questo personale, senza ricorrere a una legge, ma applicando le norme in vigore, e dando però una maggiore importanza alla anzianità di grado di fronte al merito comparativo.

Non so se questo sia possibile e se questa relazione debba essere interpretata nel senso che, per aderire a tale richiesta, occorra una legge, oppure che si possa provvedere in base all'ordinamento attuale. Se il Sottosegretario fosse in grado di chiarirci questa posizione, sulla quale io non ho una opinione chiara e precisa, gliene sarei grato.

TOZZI CONDIVI. Debbo chiedere alla Commissione se non ritiene di dover tenere conto di una precedente deliberazione presa dalla Commissione stessa in merito a proposte o disegni di legge che vengano a modificare l'ordinamento attuale dell'amministrazione. Già altre volte abbiamo detto che non potevamo entrare nell'esame di disegni di legge di tale natura, mentre è in corso lo studio della riforma della burocrazia. Qui si potrebbe obiettare che si tratta di una disposizione transitoria; ma questa obiezione non regge di fronte alla situazione reale, che tende a concedere per tre anni un particolare beneficio a determinati funzionari e impiegati. C'è da domandarsi se dopo il 1953 gli impiegati che non saranno stati promossi, perché non erano ora in condizione di essere promossi, non avranno il diritto di chiedere anche per loro una certa considerazione.

Dinanzi a questa situazione, vorrei che la Commissione decidesse in merito a questa mia pregiudiziale.

PRESIDENTE. La Commissione è sempre libera di mutare la propria opinione.

Domando all'onorevole Tozzi Condivi se fa una formale proposta di sospensiva.

TOZZI CONDIVI. Presento una formale proposta di sospensiva dell' esame della proposta di legge Cappugi.

SAILIS. All'onorevole Tozzi Condivi faccio presente che non è il caso di porre la sua pregiudiziale. La proposta di legge ci è stata presentata in questo senso: che è intervenuta una legge che ha soppresso due gradi e li ha ridotti a uno. Ma guardate bene che si tratta di due gradi, corrispondenti ad un solo grado statale, perché ci sono gradi ferroviari e gradi statali. Quindi non è stato ridotto un grado statale, ma sono stati ridotti a unità quelli che erano due gradi specifici dell'Amministrazione delle ferrovie. Si dice che questa legge avrebbe prodotto un'ingiustizia. Quando si tratta di ingiustizie, non ci sono pregiudiziali che tengano. Senonché io non vedo l'ingiustizia. Non vedo, cioè, perché oggi si debba intervenire per un criterio di equità, quando non si tratta né di ingiustizia né di equità.

La Commissione quindi deve esaminare la proposta di legge, per vedere se è necessario sanare una ingiustizia, che secondo me non esiste.

Quanto al documento che ci ha letto il collega Numeroso, mi pare che esso voglia dire che nelle promozioni si dovrebbe dare un peso prevalente all'anzianità. Ma perché non ha applicato questo criterio l'amministrazione delle ferrovie? Si tratta di una facoltà dell'esecutivo, nella quale non può intervenire il legislativo, cancellando quello che è stato fatto attraverso un giudizio coscienzioso dei superiori sull'attività degli agenti.

PRESIDENTE. La Commissione deve pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di sospendere la discussione della proposta di legge, e ciò in conformità dei precedenti che egli ha invocato.

BIMA, *Relatore*. Mi sembra che in tal modo si costituisce un precedente per tutte le altre proposte di legge, che non dovrebbero neppure essere poste all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Commissione di volta in volta, deciderà o meno di entrare nel merito.

RUSSO CARLO. Io sono favorevole alla tesi sostenuta dall'onorevole Tozzi Condivi, tesi che abbiamo già applicato per altri disegni o proposte di legge. Per una ragione di coerenza credo che anche in questo caso, dato che la materia incide sulla riforma della pubblica amministrazione, non possiamo entrare nel merito della proposta di legge e dobbiamo rinviarne l'esame, per inquadrarla in quella che è la riforma generale.

BIMA, *Relatore*. Il personale che è oggetto della proposta di legge, in parte è già andato in pensione e in parte ha maturato il diritto ad andare in pensione. Ritengo perciò che una sospensiva significherebbe una vera e propria reiezione della proposta. Se il Sottosegretario

Lucifredi considerasse la proposta Cappugi in sede di riforma della burocrazia, la proposta stessa non avrebbe più ragione d'essere.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La necessità di soprassedere ai provvedimenti parziali, in vista di una riorganizzazione unitaria, è stata da me già molte volte esposta a questa Commissione, che ha accolto tale concetto.

Circa l'applicazione o meno del principio al caso concreto, non posso che rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, di sospendere cioè la discussione della proposta di legge, in attesa che sia presentato, da parte del Governo, il progetto di legge sulla riforma della pubblica amministrazione.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Passaggio dei servizî statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali ». (2550).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrarî 1

(*La Commissione approva*).

« Disposizioni relative al personale di gruppo *A* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2526).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica dell'Amministrazione della Capitale ». (2609).

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrarî 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Audisio, Bima, Codacci-Pisanelli, Cremaschi Carlo, Cuzzaniti, Di Donato, Donatini, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Merloni, Melloni, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Paganelli, Pajetta Giancarlo, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

De Michele, Martini Fanoli Gina.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI